

STATUTO
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato: "Associazione Alzheimer Verona ODV" che assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Don Carlo Steeb n. 4 - Verona. Il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui al successivo art. 14, salvo il disposto dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile, ove applicabile al momento della delibera.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato "Associazione Alzheimer Italia-Verona ODV" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa, unitamente agli eventuali regolamenti di sua esecuzione e/o ai codici etici deliberati dalla Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e/o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.


Per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5

del D. Lgs 117/20174 qui di seguito richiamate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, nell'espletamento della sua "mission" che è quella di "Tutelare i diritti del malato e della sua famiglia per una maggiore e migliore politica assistenziale, in rete con altre Associazioni di volontariato, con Enti ed Istituzioni e l'Università" persegue inoltre le seguenti finalità:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di Alzheimer;
- b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica ed una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato;
- f) favorire gli interventi sociali negli ambiti sopra indicati;



g) rendere prestazioni socio-sanitarie in favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.

L'Associazione si ripromette di contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse, oltre a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale innanzi indicate, incentivando la propria organizzazione a:

- a) diffondere ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
- b) promuovere una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di migliorare progressivamente la sensibilità sul problema;
- c) formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla redazione ed al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico della malattia di Alzheimer ed altre demenze; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o nelle strutture di ricovero; all'elaborazione di tecniche strumentali atte ad identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
- e) collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta che sia di potenziale utilità al malato ed alla sua famiglia e salvaguardi la sua persona, da un punto di vista fisico e morale;
- f) costituire, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi ecc. gruppi bioetici per la soluzione di problematiche che coinvolgano la famiglia con il malato;
- g) organizzare eventi, ovvero promuovere iniziative culturali, indire corsi, effettuare pubblicazioni, tenere conferenze e convegni ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione;
- h) curare il collegamento con Associazioni italiane e/o estere che perseguano analoghe finalità;
- i) organizzare, ovvero promuovere e pubblicizzare raccolte di fondi da destinare alle proprie attività istituzionali;
- l) operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile e/o opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati delle loro famiglie.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'organo deputato all'individuazione delle attività

diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida che verranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 6

(Associati)

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati tutti coloro di maggiore età che ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e vogliano dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.


Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati le Organizzazioni di volontariato, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che, aderendo alle finalità istituzionali dell'Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli Associati diversi dalle persone fisiche ovvero gli enti giuridici sono rappresentati e possono votare in Assemblea per il tramite del loro Presidente ovvero di altro soggetto delegato dal loro Consiglio Direttivo.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e



dell'eventuale regolamento di attuazione, osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, e partecipare alla vita associativa;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, nel termine indicato.

La deliberazione di ammissione dell'Associato viene annotata nel Libro Associati dell'Associazione.

La mancata ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla sua presentazione.

L'aspirante associato può richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea; trascorso detto termine la richiesta di riesame non sarà più azionabile ed il rigetto sarà irrevocabile.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; il richiedente acquisisce la qualifica di Associato, con conseguente iscrizione al Libro Associati, versando la quota annuale.

ART. 7

(Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e/o esserne eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione, parteciparvi e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri dell'associazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda per presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e se in regola con il versamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i..
- recedere dall'Associazione con un preavviso di tre mesi.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei rapporti tra associati, sia nei rapporti tra questi ultimi e gli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno

dal beneficiario;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo nella considerazione che la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non riscattabile;

- partecipare alle assemblee.

ART. 8

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di Associato si perde per morte, recesso volontario, esclusione, ovvero per morosità nel pagamento della quota associativa.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che avrà effetto con lo scadere del termine di preavviso di tre mesi.

Decade automaticamente l'Associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli e, in tal caso, non avrà più diritto di voto e di partecipazione all'Assemblea.

L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione può essere inoltre deliberata nel caso in cui l'Associato non rivesta più i requisiti di onorabilità e rispettabilità, ovvero, a titolo esemplificativo:


- abbia danneggiato moralmente e in modo grave l'Associazione con persistenti e reiterate violazioni alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- abbia arrecato danni materiali di una certa gravità ai beni dell'Associazione;
- abbia riportato condanne penali.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a voto segreto ed a maggioranza dei suoi membri, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, ed è comunicata per iscritto allo stesso.

Contro il suddetto provvedimento, l'interessato potrà impugnare l'esclusione entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa; l'impugnazione verrà esaminata dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Fino alla definizione della procedura di esclusione, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma senza diritto di voto.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato



all'Associazione. Gli Associati cessati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati.
- il Consiglio direttivo.
- il Comitato esecutivo.
- il Comitato scientifico.
- l'Organo di controllo.

Ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo, i quali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, C.C., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

E' espressamente vietato ricoprire l'incarico di Presidente dell'organo di amministrazione per coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Gli Associati che sono iscritti da meno di 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea però senza diritto di voto e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e viene nominato un Segretario verbalizzante.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. Si applica l'art 2373 C.C. in quanto compatibile.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo loro delega scritta, in calce alla lettera di convocazione; deve essere indicato il

delegato, non essendo ammessa la delega in bianco.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Associato, in caso il numero degli Associati dell'Associazione risultante dal Libro associati sia inferiore a cinquecento e non più di cinque in caso il numero degli Associati dell'Associazione sia superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 C.C., in quanto compatibili.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali in via indicativa, videoconferenza/ teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.


Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che viene conservato presso la sede dell'Associazione in apposito registro, in libera visione a tutti gli associati, che possono trarne copia.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- approva entro il 30 (trenta) Giugno di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno, e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e/o revoca, i componenti del Consiglio Direttivo e fissa il numero dei suoi membri;
- elegge e/o revoca quando previsto, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su quant'altro demandate per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;



- delibera in merito allo scioglimento, trasformazione e liquidazione dell'ente e nomina i liquidatori; delibera in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione nei limiti dell'art. 31 (Devoluzione patrimonio).

ART. 12

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata, e altresì su richiesta firmata da almeno un quinto dei Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi via lettera, o via email ed altre tecnologie similari, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli associati; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, alle condizioni precisate nel precedente art. 10.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che dovrà necessariamente essere in giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e/o rappresentati per delega; le delibere sono espresse con voto palese, fatta eccezione per quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, come precisato nel precedente art. 10.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2 (due) terzi degli Associati, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, che dovrà necessariamente essere in giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega, tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3 (tre) quarti degli Associati; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo tre e di massimo nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, per la durata di anni 3 ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ai Consiglieri, si applica l'art. 2382 C.C.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, che può altresì revocarli. In caso di revoca o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, sarà cooptato il primo dei soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere dell'Associazione.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura.

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

- nominare/revocare il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;



• attuare le deliberazioni dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo competono inoltre:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- la decisione in merito alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- l'individuazione delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che l'associazione può svolgere; la documentazione del suddetto carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione annuale delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione dei regolamenti fatto salvo quello previsto dall'art. 2 e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- la tenuta dei libri sociali;
- lo svolgimento di tutti gli adempimenti, di cui sarà direttamente responsabile, per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS);
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, via lettera, via mail o con tecnologie similari, almeno 8 (otto) giorni prima della data della

riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide alla presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti; deve essere nominato tra i presenti un segretario verbalizzante.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e può deliberare quando sono presenti tutti i componenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate con atto sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, da individuarsi in relazione alla data di iscrizione al Libro Associati, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'art. 2475-ter C.C.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (quali a titolo indicativo ma non esaustivo: Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc.), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede



dell'Associazione. Ogni consigliere ha diritto di consultarlo e trarne copia.

Art. 16

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di Consigliere viene meno per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Assemblea degli Associati.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo, e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente, in quanto tale, fa parte del consiglio di

indirizzo della Federazione Nazionale Alzheimer Italia di Milano e dovrà rappresentare l'Associazione negli impegni istituzionali della stessa.

Il Presidente dura incarica 3 (tre) anni, non può effettuare più di tre mandati anche non consecutivi e, in ogni caso, la stessa persona non può rivestire tale carica per più di 9 (nove) anni.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari associativi e cura gli interessi della Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano la Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Associazione.

Al Presidente inoltre compete di:

- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- verificare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- curare l'osservanza dello statuto, e del regolamento promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e/o dallo statuto.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

L'impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.


ART. 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Egli custodisce e gestisce i fondi ed i valori dell'Associazione provvedendone all'amministrazione, alla cura ed al controllo.

In caso di dimissioni o decesso del Tesoriere, il Presidente avoca a sé le sue funzioni e convoca, entro 8 giorni, il



Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri e registri dell'Associazione, a lui spetta, con l'autorizzazione espressa del Presidente e su sua delega, i compiti espressamente indicati nel Regolamento interno dell'Associazione.

Il Tesoriere può assumere la figura di Segretario dell'Associazione.

ART. 19

(Comitato Esecutivo)

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Tesoriere, quale organo deputato alla gestione dell'Associazione. Esso sovrintende all'operatività quotidiana della segreteria generale, coordinando la gestione di tutti i "Centri Sollievo" e non dell'Associazione stessa sparsi sul territorio affrontandone le problematiche generali di gestione.

Il Comitato esecutivo deve riferire, alla prima convocazione utile del Consiglio Direttivo, del suo operato e delle sue iniziative.

ART. 20

(Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico a carattere consultivo, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha eletto.

I suoi membri possono essere anche non Associati, che però siano personalità riconosciute di fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

Esso è chiamato ad esprimere un proprio parere sulle questioni sottopostegli dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al proseguimento degli scopi socio-sanitari dell'Associazione

ART. 21

(Organo di controllo e di revisione)

L'Organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di nomina volontaria, è nominato dall'Assemblea ed è interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esso è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo, inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma.7 del D.Lgs. n. 117/2017, svolge compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Associazione ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo e di revisione presenta all'Assemblea

ogni anno una relazione scritta, allegata al Bilancio consuntivo, e trascritta nell'apposito registro delle assemblee.

All'Organo di controllo e revisione compete la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e di revisione si riunisce almeno una volta l'anno e rimane in carica 3 (tre) anni e ai suoi membri, che sono rieleggibili, si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti (quote associative).
- contributi pubblici e privati;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da raccolta fondi, nonché da attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n.117/2017;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione di detti proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D.Lgs.n.117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017 e di altre norme vigenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale, nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 23

(Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da un fondo di dotazione, di valore non inferiore ad €



15.000 che costituirà il patrimonio minimo della Associazione e sarà strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del fondo dovrà essere mantenuto integro nella sua consistenza e al Consiglio Direttivo è demandato il controllo e monitoraggio;

- dal fondo di gestione che comprende anche eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; i beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che, depositato presso la sede dell'Associazione, può essere consultato dagli Associati;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il tutto in conformità all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

ART. 25

(Bilancio)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo approva altresì la relazione di bilancio, documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017

ed il Bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e revisione;
- c) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, inoltre, adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti; tali misure sono specificamente previste nel Regolamento interno.

ART. 27

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.


ART. 28

(Qualifica di volontario e personale retribuito)

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tale registro viene redatto dal Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l'aggiornamento.

L'attività del volontario, che deve essere un associato, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi e spese di tipo forfetario; in osservanza dell'art.17, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 29

(Tentativo di conciliazione ed arbitrato)

Le controversie aventi ad oggetto rapporti tra Associati e tra Associati ed Associazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, da o contro i componenti dell'Organo di Controllo, comprese quelle relative all'applicazione del presente Statuto, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Verona.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie aventi ad oggetto rapporti tra Associati e tra Associati ed Associazione, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli Associati, da o contro l'Associazione, da o contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, da o contro i componenti dell'Organo di Controllo, comprese quelle relative all'applicazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche,

dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale procurati dall'Associazione stessa.

Gli Associati che prestano attività di volontariato, i cosiddetti Volontari, sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo

competente ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs117/2017) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché le normative vigenti in materia dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS), che risultassero incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione dall'operatività del Registro unico nazionale terzo settore (RUNTS) medesimo.

A decorrere dal termine di cui art.104 del D.Lgs117/2017 ed in coerenza con l'interpretazione autentica al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disp. fiscali del titolo X del D.Lgs. 117/2017.

Firmato, anche a margine dei fogli intermedi:

MARIA GRAZIA FERRARI

LORENZO CELLI (L.S.).

